

L'insufficienza e non idoneità della formula "*atto destinato a provare la verità*" ai fini della valida contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p.

di **Sandro Del Popolo**

Sommario. 1. Premessa. - 2. L'attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e la funzione dell'aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p. - 3. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione. - 4. La sentenza delle Sezioni Unite del 2019 - 5. La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie. - 6. Il monito della Corte sulla necessità della contestazione "in forma chiara e precisa" delle circostanze aggravanti.

1. Premessa.

Nell'ambito di un processo per colpa medica, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare e chiarire il rapporto tra la falsa attestazione in "*atto destinato a provare la verità*" di cui all'art. 479 c.p. e la circostanza aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p. e, in particolare, richiamando il principio di diritto espresso dalla sentenza *Sorge* delle Sezioni Unite¹, le condizioni indispensabili per la valida contestazione ed il conseguente riconoscimento in sentenza dell'aggravante *de qua*.

A differenza delle precedenti, tuttavia, la pronuncia in commento è stata chiamata a rispondere ad un interrogativo: ai fini dell'aggravante citata, la formula "*atto destinato a provare la verità*" – contenuta nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 479 e 483 c.p. – deve ritenersi equivalente all'affermazione della natura fidefacente dell'atto oggetto di falsità?

Questa questione, in precedenza mai compiutamente affrontata nei termini sopra indicati, ha offerto lo spunto alla Suprema Corte, da un lato, per chiarire la nozione di *atto destinato a provare la verità* e, dall'altro, per riaffermare i principi di diritto espressi dalla sentenza *Sorge* che, come dimostra la pronuncia annotata, erano stati disattesi dalla giurisprudenza di merito.

¹ v. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2019 (dep. 18 aprile 2019), n. 24906, disponibile al seguente link: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/07/14/le-sezioni-unite-sulla-contestazione-dellaggravante-componente-valutativa-art-476-co-2-c-p-brevi-note/> v. altresì F. Lombardi, *Le Sezioni unite sulla contestazione in fatto dell'aggravante con componente valutativa (art. 476 co. 2 c.p.)*. *Brevi note*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, 7-8;

Più in dettaglio, secondo la sentenza della Corte territoriale oggetto dello scrutinio della Corte regolatrice, la formula *“atto destinato a provare la verità”* contenuta nel capo di imputazione – costituente la mera riproposizione della descrizione del fatto tipico previsto e punito dall’art. 479 c.p. – doveva considerarsi equivalente all’affermazione della natura di fede privilegiata dell’atto oggetto della falsità; da ciò ne conseguirebbe la legittima applicazione dell’aggravante di cui all’art. 476, co. 2, c.p.

Accogliendo questa impostazione, di fatto, la Corte d’Appello aveva operato un’interpretazione più ampia e, in buona sostanza, *“sovversiva”* di quella della sentenza *Sorge*.

Nel risolvere la questione, pur ribadendo l’ammissibilità della c.d. contestazione in fatto², la sentenza in commento ha operato un’interpretazione sistematica, assai interessante e condivisibile, della formula *“atto destinato a provare la verità”*, giungendo ad escluderne l’equivalenza con la natura fidefacente dall’atto oggetto della falsità.

Inoltre, la pronuncia in commento ha colto l’occasione per riaffermare la necessità che le circostanze aggravanti siano rilevabili dal capo di imputazione al fine di garantire all’imputato il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dagli art. 24 Cost. e 6, par. 3, CEDU³; esigenza messa ben in luce anche dalla recente riforma Cartabia, la quale ribadisce la centralità della corretta formulazione dell’imputazione, ivi compresa quella delle circostanze aggravanti, al punto da farne divenire il relativo accertamento un punto cardine dell’udienza preliminare e della nuova udienza predibattimentale.

² Secondo le Sezioni Unite, « per «contestazione in fatto» si intende, e si intenderà nel seguito - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diagi, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027)» (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2019, cit.).

³ In proposito, si deve ricordare che le disposizioni della Cedu hanno una diretta applicabilità all’interno del nostro ordinamento in virtù del disposto dell’art. 6, par. 3, TUE a tenore del quale «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;

2. L'attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e la funzione dell'aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p.

Prima di analizzare la pronuncia annotata è utile ricordare che sull'interpretazione della locuzione «*attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità*», si è sempre registrata diversità di vedute «*in ordine alla valenza semantica*»⁴.

In particolare, secondo una risalente lettura offerta da una parte della dottrina, con questa formulazione si punirebbero solo le attestazioni di fatti che, secondo precise disposizioni di legge, devono essere documentati⁵; questa tesi è stata accolta anche in alcune risalenti pronunce della Corte regolatrice⁶.

Secondo un diverso e più recente orientamento, invece, ai sensi dell'art. 479 c.p. verrebbero in rilievo tutte le falsità che, in relazione all'efficacia probatoria dell'atto, appaiono essenziali e non superflue.

In questa prospettiva, è stato autorevolmente osservato che «*la richiesta destinazione dell'atto a provare la verità di fatti attestati falsamente può essere intesa solo come esigenza che i fatti rappresentati siano giuridicamente rilevanti*»⁷ in relazione al contesto normativo che disciplina quel settore o attività.

Anche la successiva elaborazione giurisprudenziale ha mostrato di aderire a questa seconda lettura, ritenendo che «*il reato sussiste anche quando il p.u. attesti, contrariamente al vero, circostanze di fatto di cui la legge non prevede espressamente la menzione a condizione che l'attestazione non sia superflua nell'economia dell'atto e sia irrilevante ai fini dell'emissione dell'atto finale del procedimento (Cass., 19 novembre 1992, Felici)*»⁸.

Il citato contrasto interpretativo, ai fini che qui rilevano, ci consegna tuttavia un dato difficilmente confutabile: la locuzione «*atto destinato a provare la verità*» non viene mai accostata, nonostante le plurime e difformi letture della dottrina e della giurisprudenza, alla natura di fede privilegiata dell'atto affetto da falsità ideologica.

⁴ L'espressione appartiene a Gaetano De Amicis, il quale ha osservato che «*Si discute della valenza semantica della formula del legislatore, se cioè debba trattarsi di fatti diversi rispetto a quelli in precedenza elencati (Manuale Antolisei, p.s., II, 111), ovvero se l'espressione adoperata abbia voluto sinteticamente riassumerli, ciò che deporrebbe a favore del carattere meramente esemplificativo dell'elencazione precedente*» (G. De Amicis, *Commento all'art. 479 c.p.*, in Lattanzi-Lupo, *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol VI, Libro II, Giuffrè, 2016, p. 246).

⁵ A. Maliverni, *Teoria del falso documentale*, Giuffrè, Milano 1958, p. 361.

⁶ v. Cass., 12 ottobre 1982, *Servino*, *Giur. it.*, 1983, II, 309, con nota di A. Nappi, *A proposito di una falsità impossibile*.

⁷ A. Nappi, *Falso e legge penale: codice penale e leggi speciali*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 115.

⁸ G. De Amicis, *Commento all'art. 479 c.p., cit.*, p. 247.

A questo riguardo, non è superfluo richiamare un antico dibattito che si era posto proprio in relazione alla natura della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p.

In effetti, mentre in passato qualche autore affermava che la disposizione *de qua* rappresenta un'autonoma ipotesi di reato e non una circostanza aggravante⁹, oggi dottrina e giurisprudenza affermano unanimemente che la norma in esame configura una circostanza aggravante speciale e non un'ipotesi autonoma di reato, poiché la natura dell'atto tutelato «*un elemento accidentale e non essenziale del delitto*»¹⁰.

D'altro canto, come condivisibilmente osservato in dottrina, «*la destinazione alla prova dell'atto falsificato costituisce presupposto indefettibile di ogni falsità ideologica penalmente rilevante*»¹¹.

Da tutto quanto esposto ed acutamente osservato in dottrina ed in giurisprudenza, sembra doversi desumere la diversità, semantica e funzionale, tra la locuzione «*atto destinato a provare la verità*» e l'aggravante della natura di fede privilegiata ex art. 476, co. 2, c.p.

3. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione.

Delineata l'interpretazione della locuzione «*atto destinato a provare la verità*» che dottrina e giurisprudenza hanno fornito in passato, si deve ora riassumere brevemente il *casus* da cui si è originata la pronuncia in commento al fine di cogliere la centralità della questione di diritto sottesa alla soluzione della vicenda processuale al vaglio della Corte regolatrice.

Come detto, il procedimento traeva origine da un'ipotesi di colpa medica in cui agli imputati veniva contestato, oltre al reato di lesioni personali colpose, quello di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p. «*perché in concorso tra loro, il (omissis) in qualità di Primario, il (omissis) in qualità di chirurgo in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del (omissis)e, quindi pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, in occasione dell'intervento chirurgico eseguito su (omissis) in data (omissis), nella cartella clinica n. (omissis), attestavano falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità e, segnatamente, omettevano di indicare la presenza e l'avvenuta rimozione di una pezza laparotomia lasciata all'interno della cavità addominale in occasione del precedente intervento chirurgico eseguito in data (omissis)*».

In breve, gli imputati avrebbero provocato lesioni personali colpose poiché, nel corso di un primo intervento chirurgico, residuava nell'addome della

⁹ E. Grande, *Falsità in atti*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1991, vol. V., p. 66.

¹⁰ Cass., 25 giugno 1984, *Mortarini*, *Giust. pen.* 1985, II, 452; Cass., 27 giugno 1976, *Mancianti*, *Giur. it.*, 1977, II, 130; v. altresì G. De Amicis, *Commento all'art. 476 c.p.*, in *Lattanzi Lupo*, *op. cit.*, p. 175.

¹¹ Fiandaca-Musco, *Diritto Penale. Parte Speciale*, I, V Ed., Zanichelli, Milano, 2016, 606.

persona offesa una garza laparotomica che veniva rimossa nel corso di un successivo intervento effettuato qualche giorno dopo; in questo contesto, il reato di falsità ideologica risiederebbe nell'omessa annotazione all'interno della cartella clinica della presenza della garza laparotomica rinvenuta nel corso del secondo intervento.

Già in sede di appello, ritenendo che non fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p., la difesa degli imputati riteneva che il reato di falsità ideologica si fosse prescritto già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado¹².

Tuttavia, rigettando la doglianza difensiva, la Corte d'Appello rilevava che, anche a voler ritenere fondato il gravame della difesa, il reato di cui all'art. 479 c.p. non potesse comunque ritenersi prescritto in virtù della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p.

In particolare, ad avviso della Corte d'Appello doveva ritenersi indubbia tanto la natura fidefacente della cartella clinica¹³ tanto la specificazione di detta natura all'interno del capo di imputazione poiché in esso si contestava agli imputati la falsa attestazione in un *"atto destinato a provare la verità"*.

Da qui il ricorso per cassazione, con cui la difesa censurava la decisione della Corte territoriale per il mancato rispetto, tra gli altri, del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice nella sentenza *Sorge* in quanto dal capo di imputazione si evincevano gli elementi essenziali richiesti ai fini della valida contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p.

Più in dettaglio, *«si censura la ritenuta contestazione della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., sia per il silenzio del capo di imputazione su tale previsione, sia perché l'espressione "atto destinato a provare la verità" non può ritenersi equivalente a quella di atto facente fede sino a querela di falso»*¹⁴.

Il cuore della decisione demandata alla Corte di Cassazione attiene, dunque, all'equivalenza tra l'espressione *«atto destinato a provare la verità»* e la natura fidefacente dell'atto tacciato di falsità ai fini dell'utile contestazione dell'aggravante *de qua* ed il successivo riconoscimento da parte del Giudicante.

¹² In particolare, la difesa riteneva maturato il termine di prescrizione del reato già nel corso del giudizio di primo grado e lamentava *«violazione di legge, per avere la Corte territoriale considerato rilevante, ai fini del calcolo della prescrizione, il rinvio dell'udienza del 14 giugno 2016 all'udienza del 20 dicembre 2016, disposto per ragioni di acquisizione della prova (impedimento di un testimone), senza che comunque risultasse alcun consenso delle parti»* (v. p. 4 della sentenza annotata; per questo specifico profilo, si rinvia al par. 2. del *considerato in diritto*).

¹³ *Ex multis*: Cass. sez. V, 16 dicembre 2019, n. 9393; Cass., sez. V, 16 aprile 2009, n. 31858, Rv. 244907.

¹⁴ Così si legge nelle pagine 2-3 della sentenza in commento.

4. La sentenza delle Sezioni Unite del 2019

Prima di analizzare la decisione in commento, si deve richiamare brevemente il principio di diritto espresso dalla sentenza *Sorge* delle Sezioni Unite, relativamente ai presupposti per la valida contestazione dell'aggravante *de qua*, costituente uno degli elementi essenziali nell'iter logico-giuridico seguito nel caso di specie.

Questa pronuncia si originava dall'ordinanza di remissione 3274 depositata il 23 gennaio 2019 con cui la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ravvisava la sussistenza di orientamenti difformi tra le sezioni semplici in tema di ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti e, segnatamente, di possibili limiti rispetto all'aggravante speciale prevista dall'art. 476, comma 2, c.p. per il delitto di falso, materiale o ideologico, in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale.

Secondo un primo orientamento, la contestazione meramente in fatto dell'aggravante in esame doveva escludersi occorrendo, all'interno del capo di imputazione, l'indicazione specifica della violazione dell'art. 476, comma 2, c.p. o, in alternativa, l'uso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa ovvero chiaramente evocative dell'efficacia fidefacente dell'atto ritenuto falso¹⁵.

In questa prospettiva, il "divieto" della c.d. contestazione in fatto veniva, ulteriormente, giustificato sulla base dei principi espressi della sentenza *Drassich c. Italia* della Corte Edu¹⁶, ribaditi a più riprese anche da numerose pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui l'imputato ha diritto di essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica dei fatti ad esso attribuiti; secondo questo orientamento, dunque, è necessario che la

¹⁵ Si iscrivono in questo filone interpretativo: Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 6809, *Sauro*, Rv. 262550; Cass., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 12213, *Amoroso*, Rv. 260209; Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 30435, *Trombetta*, Rv. 273807.

¹⁶ Corte EDU, sentenza *Drassich c. Italia* – Seconda Sezione – sentenza 11 dicembre 2007 (ricorso n. 25575/04)

natura fidefacente dell'atto falso sia adeguatamente e correttamente esplicitata nell'imputazione¹⁷.

Secondo un diverso ed opposto orientamento, invece, la contestazione in fatto doveva ritenersi certamente ammissibile a patto di ritenere "prevedibile" il riconoscimento dell'aggravante *de qua*¹⁸ all'esito del giudizio. Per completezza, si deve segnalare che nelle sentenze che aderiscono a quest'ultimo orientamento si riscontrano dei disallineamenti poiché, mentre talune pronunce sottolineano la necessità che la natura fidefacente dell'atto falso emerga dalla descrizione dell'imputazione – «*rendendo per l'appunto prevedibile l'inespressa riconducibilità del fatto all'ipotesi aggravata sia ritenuta dal giudice*»¹⁹ – altre hanno, di fatto, superato la questione ritenendo decisiva, ai fini del giudizio di prevedibilità, l'assistenza tecnica garantita all'imputato nel nostro ordinamento²⁰, riconosciuta anche nella giurisprudenza europea²¹.

In buona sostanza, ciò che sarebbe comunque decisivo secondo queste pronunce è che l'atto falso appartenga, per la sua tipologia, ad un atto suscettibile di essere annoverato tra quelli di fede privilegiata²²; dunque, almeno secondo queste pronunce, la mera riconducibilità dell'atto falso alla categoria degli atti di fede privilegiata renderebbe "prevedibile" – e dunque legittimo – il riconoscimento in sentenza dell'aggravante in esame, pur a

¹⁷v. in proposito Cass., sez. V, 3 aprile 2018, n. 24643 secondo cui «*ritiene la Corte di aderire con convinzione all'orientamento esegetico già affermato da questa stessa Sezione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12213 del 13/02/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 260209) e secondo il quale deve ritenersi che sussista la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (nella fattispecie esaminata, questa Suprema Corte - rilevato che la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non viene esplicitamente indicata nel capo di imputazione, che essa non è nemmeno indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti e che neanche è richiamato l'art. 476, comma secondo, cod. pen. - ha escluso l'operatività dell'aggravante di cui al predetto art. 476, comma secondo, cod. pen., ritenendo sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto*».

¹⁸ cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438.

¹⁹ Cass., sez. V, 20 settembre 2017, n. 55804, Vitagliano, Rv. 271838.

²⁰ Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 23609, Musso, Rv. 273473; Cass., sez. V, 4 aprile 2018, n. 33843, Scopelliti, Rv. 273624.

²¹ Il riferimento è alla nota pronuncia della Corte Edu Contrada c. Italia.

²² cfr. Cass., 4 aprile 2018, Musso, cit.

fronte di una non compiuta contestazione della stessa nel capo di imputazione.

Sulla scorta di questo evidente contrasto interpretativo, dalle relevantissime conseguenze sul piano applicativo, è stato sottoposto alle Sezioni Unite il quesito *«se possa essere ritenuta in sentenza, dal giudice, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione»*²³.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover accogliere il primo dei due citati orientamenti.

Partendo dall'affermazione per cui sono *«non pertinenti taluni degli arresti giurisprudenziali, anche di derivazione comunitaria, invocati a sostegno dell'orientamento favorevole all'ammissibilità della contestazione in fatto dell'aggravante in esame»*, il Supremo Consesso ha ribadito che l'obbligo di enunciare il fatto *“in forma chiara e precisa”* non riguarda solo il fatto oggetto dell'imputazione *«ma anche delle circostanze aggravanti»*²⁴; quest'obbligo, peraltro, è desumibile anche dall'art. 6, comma 3 lett. a), della CEDU in forza del quale *«ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico»*²⁵.

Sulla scorta di queste coordinate normative e giurisprudenziali, nazionali ed europee, le Sezioni Unite hanno preliminarmente affermato che, in astratto, non sussistono ragioni per ritenere inammissibile la c.d. contestazione in fatto.

Tuttavia – ammonisce la Suprema Corte – *«l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»*²⁶.

In proposito, mentre non pongono problematiche le circostanze aggravanti che si esauriscono in *«comportamenti descritti nella loro materialità»*, più complesse sono le ipotesi di aggravanti che contengono (anche) componenti valutative, proprio come quella di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p.; per quest'ultime, *«La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida*

²³ Cass., Sez. V, Ord. n. 3274 depositata il 23 gennaio 2019.

²⁴ v. Cass., Sez. Un., 6 giugno 2019, cit., pp. 2-3.

²⁵ *ibidem*, p. 10.

²⁶ *ibidem*, p. 11.

contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie»²⁷.

Esaurite queste considerazioni di carattere generale, le Sezioni Unite passano a considerare l'aggravante *de qua*, analizzando le particolarità che, in fatto ed in diritto, caratterizzano l'atto fidefacente²⁸.

Le innegabili componenti valutative sottese all'aggravante in commento impongono di ritenere insufficiente, ai fini della contestazione dell'aggravante in esame, la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione poiché *«tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente»*.

Al contrario, se ne richiede la sua esplicazione all'interno del capo di imputazione mediante tre distinte modalità:

1. *«l'indicazione nell'imputazione della norma di cui al comma 2 dell'art. 476 cod. pen., che, essendo detta norma specificamente ed*

²⁷ *ibidem*.

²⁸ In proposito, la sentenza rileva che *«La peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 cod. civ. nel fare l'atto «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato». La qualità di atto fidefacente è dunque affidata, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia. Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv.267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298).*

Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenalì; e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati.

esclusivamente riferita alla previsione della circostanza aggravante, identifica inequivocabilmente quest'ultima come inclusa nella contestazione;

2. *l'espressa qualificazione dell'atto come fidefacente;*
3. *con l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti la natura fidefacente dell'atto, nel riferimento alla fede privilegiata dello stesso o alla necessità della querela di falso perché la sua funzione probatoria sia esclusa»²⁹.*

5. La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie.

Venendo alla sentenza in commento, dopo aver brevemente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte regolatrice mette in evidenza come «*il punto cruciale*» del caso sottoposto al suo vaglio è rappresentato dal significato dell'espressione adoperata nel capo di imputazione (*"attestavano falsamente atti dei quali l'atto era destinato a provare la verità"*), in assenza di un puntuale richiamo al secondo comma dell'art. 476 c.p.

A tal fine, la Corte sottolinea due aspetti cruciali per la soluzione del caso di specie.

In primo luogo, si ribadisce che «***appare insufficiente la mera destinazione a provare la verità di un fatto, senza alcun richiamo all'efficacia probatoria rafforzata***, che discende dalla necessità di avvalersi della querela di falso per incrinare gli effetti dimostrativi dell'atto stesso»³⁰.

In secondo luogo, «*al rilievo letterale, se ne aggiunge uno sistematico, posto che nel codice penale l'espressione di atto destinato a provare la verità è utilizzata dagli artt. 479 e 483 cod. pen.*»³¹ e ad essa è del tutto estranea l'eventuale natura efficacia fidefacente dell'atto.

In proposito – prosegue la Corte – «*gli effetti collegati all'atto documento non devono necessariamente essere identificati nell'efficacia fidefacente, potendo anche essere individuati, come nel caso delle dichiarazioni sostitutive, nella rilevanza di semplificazione probatoria nell'ambito del procedimento amministrativo*»³².

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la formula impiegata dall'art. 479 c.p. – *"atto destinato a provare la verità"* – non sia idonea a qualificare un atto pubblico come atto di fede privilegiata. Conseguentemente, la Corte ha accolto la specifica doglianza delle difese ed ha annullato entrambe le sentenze di merito poiché il termine di prescrizione del reato era maturato prima della pronuncia di primo grado.

²⁹ *ibidem*, p. 13.

³⁰ v. pagina 4 della sentenza annotata.

³¹ v. pagina 5 della sentenza annotata.

³² *ibidem*.

5. La condivisibile affermazione di non equivalenza tra la formula “atto destinato a provare la verità” e la fede privilegiata dell’atto falso.

La sentenza in commento appare significativa e meritevole di apprezzamento per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto, non può che condividersi l’affermazione di non equivalenza tra la natura fidefacente dell’atto affetto da falsità e la formula “atto destinato a provare la verità”, ai fini del riconoscimento dell’aggravante citata.

Questa conclusione si impone alla luce di un’interpretazione logico-sistematica non affrontata dalla sentenza annotata che, come si tenterà di dimostrare, appare decisiva per soluzione del quesito sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione.

In particolare, nella descrizione del fatto tipico l’art. 479 c.p. indica, tra le varie ipotesi, la falsa attestazione in un “atto destinato a provare la verità” e, ai fini del trattamento sanzionatorio, rinvia «alle pene stabilite nell’art. 476» senza tuttavia specificare se la pena da applicarsi sia quella del primo o del secondo comma della stessa disposizione³³.

Appaiono ben chiare le ricadute pratiche della questione: se si accedesse alla tesi accolta dai Giudici di merito nella sentenza sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, la pena applicabile sarebbe quella, notevolmente più grave, prevista dal comma 2 dell’art. 476 c.p., (da tre a dieci anni) in luogo di quella di cui al primo comma (da 1 a 6 anni), con ovvie conseguenze di carattere sostanziale e processuale, non ultima quella relativa al termine di prescrizione del reato³⁴.

In realtà, l’omessa specificazione del comma dell’art. 476 c.p. cui riferirsi per la definizione del trattamento sanzionatorio rivela la precisa volontà del legislatore di non considerare la natura fidefacente dell’atto quale accessorio indispensabile del reato falsità ideologica commesso mediante falsa attestazione in atto destinato a provare la verità, come invece era stato ritenuto dalla sentenza di merito che ha dato luogo alla pronuncia annotata. Ed in effetti, se così non fosse l’art. 479 c.p. conterrebbe un rinvio specifico alla pena di cui al comma 2 dell’art. 476 c.p., in luogo del generico rinvio sopra descritto.

Ma non è tutto.

³³ L’art. 479 c.p. recita: «Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476».

³⁴ Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, infatti, escludendo l’aggravante di cui all’art. 476, co. 2, c.p., la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e, conseguentemente, ha annullato le due sentenze di merito.

A quest'argomentazione se ne deve sommare un'altra, anch'essa di carattere logico sistematico, relativa al reato di cui all'art. 483 c.p.³⁵ che, com'è noto, può essere ben integrato dal c.d. falso in autocertificazione: ritenere che una falsità in una dichiarazione sostitutiva – che pure sarebbe un falso commesso in *"atto destinato a provare la verità"* – integri un'ipotesi di falso in atto pubblico di fede privilegiata costituisce un'opzione ermeneutica quantomeno bizzarra e fuori da qualsiasi logica giuridica.

A questo proposito, basti osservare la rilevante differenza tra la cornice editale prevista dalla fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p. (da tre a dieci anni) e quella di cui all'art. 483 c.p. (fino a due anni). In definitiva, l'interpretazione logico-sistematica accolta dalla sentenza annotata appare l'unica in grado di rispecchiare e rispettare l'univoca *voluntas legis* di non equiparare la falsa attestazione in un atto destinato a provare alla falsa attestazione in un atto di fede privilegiata.

6. Il monito della Corte sulla necessità della contestazione "in forma chiara e precisa" delle circostanze aggravanti.

La pronuncia in commento merita un'ultima menzione per un ulteriore profilo di grande rilevanza, stavolta sul piano processuale, relativo alla riaffermazione dell'esigenza per cui (anche) le circostanze aggravanti – al pari del fatto oggetto dell'imputazione – siano descritte nel capo di imputazione in forma chiara e precisa.

In proposito, dalla sentenza annotata sembra potersi leggere un vero e proprio monito – neppure troppo celato – che la Suprema Corte ha inteso, nuovamente, rivolgere ai giudici di merito in ordine al controllo sulla corretta contestazione delle aggravanti e sulle relative conseguenze.

In ciò, ancora una volta, la Corte sembra rifarsi a quanto era stato già osservato dalla sentenza *Sorge* in cui, pur ritenendo ammissibile la c.d. contestazione in fatto, era stata rimarcata la necessità che il capo di imputazione *«riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi»*³⁶.

³⁵ L'art. 483 c.p. recita: *«Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.*

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.»

³⁶ v. p. 5 della sentenza annotata; *Ex multis*: Cass., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 51260, *Archinito*, Rv. 271261; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 4461, dep. 2017, *Quaranta*, Rv. 269615; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 14651, *Chatbi*, Rv. 255793; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 40283, *Diaji*, Rv. 253776; Cass., Sez. V, 16 settembre 2008, n. 38588, *Fornaro*, Rv. 242027).

Questa esigenza è stata ulteriormente ribadita dalla Corte regolatrice laddove, seppur in riferimento all'aggravante di cui all'art. 476, co. 2, c.p., afferma che «*la qualificazione dell'atto come fidefacente non può ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione*» poiché **«tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente»³⁷.**

In questa prospettiva, non può che leggersi come profondamente garantista ed in linea con la giurisprudenza della Corte Edu³⁸ il richiamo alle modalità di contestazione delle circostanze aggravanti al fine di verificarne l'effettiva conoscenza ed intellegibilità da parte della difesa.

In altri termini, a parere di chi scrive, la Corte regolatrice ha inteso richiamare, seppur non espressamente come avevano fatto le Sezioni Unite nella sentenza *Sorge*, l'obbligo di formulazione *“in forma chiara e precisa”* sancito dagli art. 417, 429, 456 e 552 c.p.p.

D'altro canto, ben prima che intervenissero le note pronunce della giurisprudenza interna e di quella europea, in dottrina era stato sottolineato che «*L'enunciazione del fatto “in forma chiara e precisa”, come prescrive l'attuale formulazione dell'art. 552 c. 1 lett. c., amplia le ipotesi di invalidità che possono inficiare il decreto di citazione a fronte di una carenza contenutistica sul punto*»; lo stesso autore, osserva che, rispetto al passato, «*accanto alla nullità derivante dalla mancanza totale di descrizione dell'imputazione, oggi si configura un'ulteriore patologia allorché il fatto sia sì enunciato, ma in termini lacunosi sotto il profilo della chiarezza e della precisione espositiva. Correlativamente, il grado di insufficienza nella descrizione attualmente tollerato si rivela assai meno elevato rispetto al passato [Garuti (15) 12]*»³⁹.

Nello stesso senso si erano espressi altri autori precisando che il citato obbligo di chiarezza è precisione «*è funzionale ad assicurare, “più che in precedenza, il diritto di difesa dell'imputato, esplicabile solo di fronte ad una accusa compiutamente e dettagliatamente formulata, nel rispetto del nuovo art. 111 Cost. (così, Ruggeri, La citazione diretta a giudizio, cit., 60)”*»⁴⁰.

Questa lettura è stata accolta dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, proprio in ordine all'effettivo contenuto di tale prescrizione, ha sempre ritenuto che «*la contestazione dell'accusa si sostanzia nella specifica*

³⁷ Così si legge a pagina 4 della sentenza annotata.

³⁸ Ci si riferisce ai noti principi espressi dalla sentenza *Drassich* c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 11 dicembre 2007, *cit.*

³⁹ E. Lorenzetto, *Commento all'art. 552 c.p.p.*, in Giarda-Spangher, *Codice Penale Commentato*, tomo II, Ipsoa, 2015, p. 6911.

⁴⁰ G. Fidelbo, *Commento all'art. 552 c.p.p.*, in Lattanzi-Lupo, *Codice di Procedura Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. VII, Giuffrè, 2012, p. 791.

indicazione del fatto che l'imputato o l'indagato è accusato di aver posto in essere»⁴¹; di conseguenza, al fine di ritenere completo il capo di imputazione nei suoi elementi essenziali, comprendenti anche le circostanze aggravanti, è necessario che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento dell'accusa⁴².

In definitiva, per richiamare una delle prime e più significative pronunce sul punto, grava sulla Pubblica Accusa *«l'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo»⁴³.*

Tornando alla sentenza in commento, v'è da sottolineare come il "monito" lanciato ai giudici di merito sia più attuale che mai, alla luce delle novelle introdotte dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia).

Ed in effetti, tra le modifiche più significative inserite nel codice di rito figura senz'altro quella dell'art. 421 c.p.p. che oggi recita: *«Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»*; com'è noto, per l'udienza predibattimentale il legislatore ha introdotto l'art. 554-bis c.p.p.⁴⁴ di tenore assolutamente identico a quello dell'art. 421 c.p.p. appena riportato.

⁴¹ Si vedano, tra le altre, Cass., sez. VI, 20 agosto 1992, ric. *Panigritti*, in *Mass. Cass.*, 1993, f. 3. p. 13, e Cass., sez. VI, 10 settembre 1992, ric. *Bellezza*, in *Mass. Cass. Pen.*, 1993, f. 1, p. 65.

⁴² Cass., sez. I, 22 novembre 1994, *Ricci*, in *Cass. Pen.*, 1997, p. 827; negli stessi termini, v. Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2004, *Meyer*, in *Cass. Pen.*, 2005, n. 11, p. 3448.

⁴³ Cass., sez. III, 9 gennaio 1992, ric. *Giorgetta*, in *Mass. Cass. Pen.*, 1992, f. 4, p. 78.

⁴⁴ La norma *de qua* recita: *«5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.*

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica,

Come chiarito dall'Ufficio del Massimario della Corte regolatrice, rifacendosi alla relazione illustrativa, l'art. 1, comma 9 lett. n) della legge delega individua «due diversi profili di invalidità della imputazione», tra cui figura quella «relativa alla cd. imputazione "generica" elaborata in violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., laddove è richiesto che il fatto debba essere esposto in forma chiara e precisa, **unitamente alle circostanze aggravanti** e di quelle che possono far conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge»⁴⁵.

Per porre rimedio a tali situazioni patologiche, la relazione sottolinea come «La nuova disciplina ha previsto la possibilità, da parte del giudice per l'udienza preliminare, di effettuare una duplice verifica sull'imputazione, come contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, con la possibilità di sollecitare il pubblico ministero a sanare, direttamente in udienza, tutti i profili d'invalidità rilevati»⁴⁶.

Oggi, la riforma dell'art. 421 c.p.p. mira a scongiurare le ipotesi come quelle verificatisi nel caso sotteso alla pronuncia annotata in cui, se si fosse fatta corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza *Sorge* e di tutti quelli in materia di enunciazione in forma chiara e precisa (anche) delle circostanze aggravanti, il reato sarebbe stato dichiarato estinto addirittura prima della sentenza di primo grado.

Con buona probabilità, l'intento del legislatore è proprio quello di sollecitare il sindacato dei giudici di merito – in via "preliminare" – sulla corretta formulazione del capo di imputazione e di verificare che non ci siano delle criticità che, nelle varie fasi del giudizio, possano determinare annullamenti dei provvedimenti conclusivi delle varie fasi del processo.

l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede».

⁴⁵ Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, *Relazione su novità normativa la "riforma Cartabia"*, Rel. 2/2023, 5 gennaio 2023, p. 83; la relazione è consultabile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1673352536_relazione-massimario-2-2023.pdf.

⁴⁶ *ibidem*.